

**Allegato "L" al numero di repertorio 143.021/37.911**

**RDB. S.p.A.**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA**

**Articolo 1°**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "RDB S.p.A". La sigla "RDB" può scriversi anche "R.D.B." oppure "ERREDIBI".

**Articolo 2°**

La Società ha per oggetto, direttamente e/o tramite partecipazione in società od Enti, le seguenti attività:

- progettazione, produzione, commercio e posa in opera di componenti, strutture e sistemi prefabbricati in calcestruzzo normale e precompresso, in laterocemento e in altri materiali, manufatti in laterizio, in cemento e/o calcestruzzo armato anche precompresso, il commercio di materiali da costruzione in genere, nonché la posa in opera; l'esercizio di cave e miniere di argilla e/o inerti, l'assunzione e la concessione di rappresentanze e simili;
- attività di progettazione per conto proprio, di impresa e di costruzione in proprio e per conto terzi di opere ed impianti di qualsiasi tipo e destinazione nei settori dell'edilizia pubblica e privata, dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e delle infrastrutture in genere;
- costruzione e progettazione anche per conto terzi di impianti macchinari ed attrezzature;
- produzione e progettazione di moduli abitativi e sociali.

Le attività di progettazione sono svolte nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive disposizioni che regolino l'esercizio dell'attività di progettazione.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la Società potrà:

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma ivi comprese associazioni temporanee di imprese e consorzi; acquistare, vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo nell'ambito delle medesime società ed enti di partecipazione;
- promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;
- compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, assicurativa, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

Il tutto, in ogni caso al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa relativa all'esercizio di attività finanziaria e non nei confronti del pubblico.

**Articolo 3°**

La Società ha sede legale in Pontenure (PC).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e al caso sopprimere altre sedi amministrative, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero.

#### **Articolo 4°**

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello da loro dichiarato e risultante dal Libro dei Soci o da successive variazioni pervenute alla Società per lettera raccomandata.

#### **Articolo 5°**

La durata della Società è fissata fino al 30 giugno **2100** e può essere prorogata.

### **TITOLO II**

## **CAPITALE SOCIALE – AZIONI E DIRITTI DEI SOCI – OBBLIGAZIONI**

#### **Articolo 6°**

Il capitale sociale è di Euro 45.861.025,00 (quarantacinquemilioniottocentosessantunomilaventicinque virgola zero zero) diviso in 45.861.025 (quarantacinquemilioniottocentosessantunomilaventicinque) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di 1 (uno) Euro.

#### **Articolo 7°**

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants*, obbligazioni, anche convertibili in azioni o *cum warrants*. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

La Società può, nelle forme di legge, procedere all'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.

#### **Articolo 8°**

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di nuove azioni. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile.

Possono inoltre essere effettuati aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, crediti, aziende e complessi aziendali con relativi rapporti attivi e passivi. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che esso reputa convenienti se questi non sono stati preventivamente determinati dall'assemblea.

#### **Articolo 9°**

Il capitale può essere ridotto nei limiti di legge.

#### **Articolo 10°**

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione attribuisce diritto a un voto. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 11°**

Il diritto di recesso spetta nei casi stabiliti inderogabilmente dalla legge e va esercitato nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'art. 2437-*bis* Cod. Civ.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla approvazione delle delibere

riguardanti la proroga del termine di durata della società. - l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### **TITOLO III**

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 12°**

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci.

Le modalità di funzionamento dell'assemblea possono essere stabilite da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria.

#### **Articolo 13°**

L'assemblea dei soci si riunisce nella sede della Società. Può essere convocata anche altrove in Italia, quando il Consiglio di Amministrazione così ritenga.

L'assemblea si costituisce e delibera in sede ordinaria e/o straordinaria a norma di legge e del presente Statuto.

#### **Articolo 14°**

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o nel quotidiano "MF" o, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Nell'avviso di convocazione della assemblea può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione, ed eventualmente della terza convocazione.

#### **Articolo 15°**

L'assemblea in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, nei casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 16°**

Spettano all'assemblea in sede ordinaria le deliberazioni concernenti:

- . L'approvazione del bilancio di esercizio.
- . La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
- . La determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori, a norma di quanto previsto nel presente Statuto e della retribuzione spettante ai Sindaci.
- . La deliberazione sulla destinazione degli utili a norma di quanto previsto nel presente Statuto.
- . Il conferimento dell'incarico di controllo contabile, previo parere del collegio sindacale o in base alle vigenti normative, e la determinazione dei relativi compensi.
- . Ogni altra deliberazione prevista dalla legge e dal presente statuto.

### **Articolo 17°**

L'assemblea in sede straordinaria, delibera:

sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo, salvo quanto previsto nel presente Statuto all'art. 30;

sull'emissione di obbligazioni convertibili in azioni e sulla determinazione delle relative modalità e condizioni;

sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, fissandone i compensi, e sulla determinazione delle modalità della liquidazione;

negli altri casi stabiliti dalla legge.

### **Articolo 18°**

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società in conformità alla normativa applicabile almeno 2 giorni non festivi precedenti la riunione assembleare.

La comunicazione, effettuata conformemente a quanto sopra, è valida anche per la seconda e la terza convocazione, ove prevista.

Le azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione non possono essere ritirate fino a quando l'Assemblea non abbia avuto luogo, ovvero sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

I Soci possono intervenire in Assemblea mediante rappresentante e/o rappresentanti Socio o non Socio nel rispetto delle normative vigenti. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

Il Presidente dell'assemblea constata, anche tramite suoi incaricati, il diritto di intervento dei soci anche per rappresentanza e verifica la regolarità dei documenti di rappresentanza.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

### **Articolo 19°**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza, impedimento o rinuncia l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente più anziano.

In caso di assenza anche di quest'ultimo o di suo impedimento o rinuncia, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un Notaio nei casi prescritti dalla legge e/o quando lo ritenga il Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può inoltre nominare scrutatori.

### **Articolo 20°**

Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun

socio.

Quando vengano presentate diverse proposte di deliberazione relative al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle proposte non può votare anche per le altre. Risulta approvata la proposta che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge o dallo Statuto; se nel corso della votazione si verifica che una delle proposta abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori proposte.

#### **Articolo 21°**

L'assemblea in sede ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea in sede straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge vigente.

#### **Articolo 22°**

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dal presente Statuto, l'Assemblea deve tenersi in seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le modalità prescritte per la prima convocazione. In seconda e in terza convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci presenti, e con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con almeno il 40% del capitale mentre in terza convocazione è regolarmente costituita con almeno il 25 % del capitale e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge vigente.

### **TITOLO IV**

#### **NORME PARTICOLARI PER LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 23°**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quindici a un massimo di diciannove membri. Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

#### **Articolo 24°**

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti Soci che rappresentino, individualmente o collettivamente, la percentuale di capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria individuata dalla **Consob** con regolamento ovvero, in mancanza, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avranno diritto di presentare una lista di candidati, **depositandola** presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato..

Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista. I soci che partecipano a un sindacato di voto potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Non saranno accettati liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, con menzione, accanto al candidato di riferimento, dei curricula, dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente e ciò anche ai sensi del rispetto della vigente disciplina e l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi

dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a).

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione. In questo caso gli amministratori decaduti devono provvedere all'ordinaria amministrazione della società e convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 25°**

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Presidente e due o più Vice Presidenti che durano in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui al successivo art. 30 dello Statuto in tutto o in parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al successivo articolo 27.

Il Consiglio può inoltre delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui al successivo art. 30 dello Statuto, in tutto o in parte le proprie attribuzioni, determinandone i limiti, al Presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare comitati di natura consultiva, anche in relazione alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti; il tutto nel rispetto in ogni caso delle competenze e dei doveri attribuiti per legge al Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, un vice Presidente o l'Amministratore Delegato, ove nominati, riferisce al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Il Consiglio nomina un Segretario o in via permanente per la durata del Consiglio, o in occasione di ogni riunione.

Non possono delegarsi né al Comitato né ai singoli membri del Consiglio: o le attribuzioni di cui agli art. 2423 – 2443 – 2446 – 2447 C.C. o l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo; o l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe e loro conferite; o la determinazione, esaminate le proposte dell'apposito comitato (ove costituito) e sentito il collegio sindacale, della remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo; o la vigilanza sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni in conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito) , dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno (ove costituito), nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati; o l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; o la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati; o la nomina del Direttore Generale.

### **Articolo 26°**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice-Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli amministratori intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se prese con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed approvate dalla maggioranza degli Amministratori presenti..

Le deliberazioni concernenti i seguenti soggetti sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica: o nomina dei componenti del Comitato Esecutivo; o l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società; o investimenti di valore unitario superiore a Euro10. 000.000 (diecimilioni di Euro), qualora non compresi nei citati piani strategici, industriali e finanziari della società che siano stati regolarmente approvati;

o acquisizione o dismissione di partecipazioni di controllo in altre società, qualora non comprese nei citati piani strategici industriali e finanziari della società che siano stati regolarmente approvati; o

cooptazione per la sostituzione di amministratori per i quali si sia verificata una cessazione anticipata della carica;

Nel caso di obbligo legale di astensione dal voto, i consiglieri obbligati all'astensione sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio, ma non ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

#### **Articolo 27°**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede della Società, o altrove in Italia e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità e urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da due o più Amministratori. La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata, ovvero telegramma, fax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima della adunanza, e nei casi di urgenza, da inviarsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nell'atto di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare. In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione deve essere rinviata di non più di tre giorni e per una sola volta, quando uno o più Amministratori si dichiarino non sufficientemente informati.

Il Consiglio può riunirsi e deliberare validamente anche in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione ovvero il notaio verbalizzante. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### **Articolo 28°**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, può essere attribuito un compenso annuo, nonché l'eventuale partecipazione ai risultati aziendali.

#### **Articolo 29°**

La legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, davanti a qualsiasi autorità e in giudizio, anche di revocazione o cassazione, e davanti la Corte Costituzionale, è attribuita al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente il quale con firma libera impegna la Società secondo le norme del presente Statuto.

Due Vice Presidenti, congiuntamente, sostituiscono il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le sue attribuzioni, salvo quanto disposto in materia di presidenza

dell'assemblea. La legale rappresentanza della Società può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione ad Amministratori singoli e/o al Direttore Generale e/o altri dipendenti della Società e/o Procuratori, nei limiti delle deleghe di attribuzioni, o dei mandati relativi.

#### **Articolo 30°**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per attuare gli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Sono comunque attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la fusione e la scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* del Cod. Civ;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
- f) l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ.

#### **Articolo 31°**

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, viene convocato, si riunisce e funziona secondo le norme previste nel presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

La Presidenza del Comitato spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se questi è membro del Comitato Esecutivo. Altrimenti il Presidente viene nominato dal Comitato Esecutivo e rimane in carica per tutta la durata del Comitato.

Segretario è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, quando egli è nominato in via permanente. Altrimenti viene nominato dal Comitato di volta in volta. Il Comitato Esecutivo può stabilire, anche per lunghi periodi, un giorno fisso in cui il Comitato si deve riunire senza formalità di convocazione. Il Comitato si riunisce validamente in qualsiasi momento, dovunque, anche senza formalità di convocazione, sempre che siano presenti tutti i suoi componenti. Ove in tal caso manchi il Segretario, il verbale, da trascrivere poi sul libro del Comitato, viene redatto da uno dei componenti designato di volta in volta dal Presidente all'inizio della seduta. Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione, entro un mese provvede alla loro sostituzione. Ove non vi abbia provveduto entro tale termine, tutti i componenti del Comitato Esecutivo decadono da tale carica.

### **TITOLO VI**

#### **DIRETTORE GENERALE**

#### **Articolo 32°**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale, ove nominato, oltre agli altri compiti e attribuzioni che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli, ha i doveri e le mansioni seguenti e ne risponde personalmente. Dirigere la gestione e curare la regolare organizzazione e il regolare funzionamento della azienda: in particolare e tra l'altro, dirigere e controllare tutti gli uffici, stabilimenti, impianti e servizi dell'azienda, tutto il personale dipendente e comunque operante per l'azienda a qualsiasi titolo in ogni suo settore interno ed esterno; assicurare

provvedendo secondo le inerenti necessità e facendo ogni opportuno controllo, la costante regolarità anche ai sensi di legge e regolamenti, di ogni impianto, di ogni produzione, di ogni lavoro e della sua esecuzione, ovunque e in genere della organizzazione, dello svolgimento e della esecuzione di ogni attività aziendale ovunque espletata. Riferire al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo sulle operazioni inerenti alla organizzazione aziendale.

Il Direttore Generale può essere invitato a presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Al Direttore Generale può essere, dal Consiglio di Amministrazione, delegata la rappresentanza legale della società determinando i limiti e gli oggetti di essa. Il Vice Direttore Generale o due Vice Direttori Generali congiuntamente, in caso di nomina di più Vice Direttori Generali, sostituiscono, nelle ipotesi di mancanza o di impedimento, il Direttore Generale in tutte le sue funzioni e ne assumono tutte le inerenti responsabilità.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

#### **Articolo 33°**

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi. Devono essere inoltre nominati due Sindaci supplenti. L'assemblea li nomina e ne stabilisce la retribuzione annuale. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza ovvero che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società" si intende l'attività [edilizia]. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica, sono rieleggibili. All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria indicata dalla Consob con regolamento ovvero, in mancanza, il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla

carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente. Non potranno essere indicati candidati in un numero superiore a quello dei membri da eleggere.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista. I soci che partecipano ad un sindacato di voto, potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché ove applicabile, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento ai sensi della normativa vigente.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

Le funzioni, i doveri e la durata dell'incarico contabile sono quelli stabiliti dalla legge.

## **TITOLO VIII**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 34°**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, sono attribuiti come segue:

- a)** il 5% a riserva legale, sino al raggiungimento del limite di legge;
- b)** la residua parte a disposizione dell'assemblea ordinaria per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione, può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 35°**

Quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione e, in mancanza il Collegio Sindacale, deve, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Le modalità della liquidazione sono determinate dalla legge e dall'assemblea straordinaria.

## **TITOLO X**

### **VARIE**

#### **Articolo 36°**

#### **Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.

#### **Articolo 37°**

#### **Disposizione Finale**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.

Firmati all'originale:

**GIAMPIO BRACCHI – MASSIMO TOSCANI** Notaio.